Allegato 1   
Compiti del responsabile della biosicurezza e del responsabile di laboratorio o di progetto

*L’elenco dei compiti, fornito a titolo indicativo, non è esaustivo e va adeguato alla realtà aziendale. Si veda anche la direttiva concernente lo statuto, i compiti e le competenze dei responsabili della biosicurezza (BSO, Biosafety Officer)[[1]](#footnote-1).*

1. Compiti del responsabile della biosicurezza (BSO)

approfondisce regolarmente le proprie conoscenze specifiche

elabora e aggiorna periodicamente il piano aziendale per la sicurezza biologica ai sensi dell’OIConf, in particolare provvede ad aggiornare l’elenco dei progetti attuali.

Il BSO[[2]](#footnote-2)

fa in modo che i responsabili di laboratorio o di progetto rispettino i principi della buona prassi microbiologica e le misure di sicurezza

provvede all’utilizzazione sicura delle apparecchiature e dei metodi

stabilisce un regolamento d’accesso al settore di livello 2

fa sì che venga rispettata la denominazione corretta dei locali (diritti di accesso, segnali di rischio biologico [biohazard] per il settore di livello 2 ecc.) in relazione ai lavori con materiale microbiologico

prepara le misure d’emergenza (piano d’emergenza)

verifica l’osservanza delle misure di sicurezza

provvede alla comunicazione delle prescrizioni per lo smaltimento corretto dei rifiuti microbiologici

assicura che le persone incaricate dell’invio e del trasporto di materiale biologico siano a conoscenza delle prescrizioni in materia

organizza il coordinamento con altri ambiti della sicurezza (ad es. la biosicurezza)

controlla che i responsabili di laboratorio o di progetto inoltrino le notifiche e le domande di autorizzazione al Centro di contatto Biotecnologia della Confederazione e offre loro sostegno e consulenza

documenta le attività di sua competenza all’attenzione delle autorità (moduli di notifica e di autorizzazione). La documentazione comprende il tipo di attività e di organismi, il numero di persone esposte, i nominativi dei responsabili di progetto, i nominativi dei medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL), le misure di sicurezza necessarie e il piano d’emergenza.

1. Compiti e ambito di competenza del responsabile di laboratorio o di progetto

Il responsabile di laboratorio o di progetto assicura

l’osservanza delle disposizioni di sicurezza e dei principi della buona prassi microbiologica da parte del personale del laboratorio

lo smaltimento corretto dei rifiuti microbiologici

l’elaborazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle istruzioni d’esercizio che, mediante disposizioni di lavoro e regole di comportamento, permettono di garantire la sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori

l’organizzazione e il controllo della sorveglianza della salute di cui agli articoli 13 e 14 OPLM

l’inoltro di notifiche e domande di autorizzazione al Centro di contatto Biotecnologia della Confederazione e al BSO

la registrazione delle attività con organismi geneticamente modificati o patogeni.

Il responsabile di laboratorio o di progetto

provvede alla formazione e all’istruzione mirata dei collaboratori sull’utilizzazione sicura di materiale biologico (almeno una volta l’anno) e informa – eventualmente in collaborazione con il BSO – in merito ai pericoli, alle misure di sicurezza necessarie e agli eventuali incidenti e infortuni (art. 12 OPLM)

assicura che l'equipaggiamento di protezione necessario sia disponibile e, se del caso, verifica che la manutenzione e la pulizia siano disciplinate in appositi piani

provvede allo smaltimento corretto dei rifiuti microbiologici

istruisce correttamente il servizio di pulizia e coordina con esso le modalità di pulizia degli ambienti di lavoro

compila un elenco delle persone che collaborano a un progetto (art. 13 OPLM). Nell’elenco vanno indicati il tipo di attività e di organismi utilizzati, il numero di persone esposte, i nominativi delle persone che utilizzano organismi del gruppo 2 nonché gli eventuali incidenti e infortuni

dispone che, conformemente all’articolo 14 OPLM, per ogni lavoratore per il quale «sono necessarie speciali misure protettive di medicina di lavoro […]» il «medico del lavoro consultato, il medico aziendale o un medico di fiducia» tenga un fascicolo sanitario

assicura che l’invio e il trasporto di materiale biologico avvenga nel rispetto delle disposizioni interne dell’azienda.

|  |  |
| --- | --- |
| Redatto / approvato |  |
| Data |  |

1. Editore: Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), 2005; disponibile sul sito <http://www.bafu.admin.ch/> » [Temi](http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/index.html) » [Biotecnologia](http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_biotechnologie/index.html) » Aiuti all’esecuzione o direttamente all’indirizzo https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/responsabili-biosicurezza-bso.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Il BSO svolge questi compiti nell’ambito delle proprie competenze o della sua responsabilità diretta. [↑](#footnote-ref-2)